ALL. F)

**CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE ZONE SOCIALI NN. 11, 10 E 12 FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, DI CUI ALL' AVVISO PUBBLICO 1/2022 NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" – INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B74H22000160006 – CIG: B6E0E3DF92**

Con la presente Convenzione,

**TRA**

- Il Comune di Narni in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale sociale Zona sociale n. 11 (di seguito indicato anche come "Comune" o "Amministrazione procedente"), con sede legale in Narni (TR), Piazza dei Priori n. 1, C.F./P. Iva. 00178930558 rappresentato dalla Dott.ssa Lorella Sepi, nata a _____ il_____, CF_____ Dirigente dell'Area Dipartimentale Affari Generali – Gestione Risorse – Servizi Sociali del Comune di Narni, la quale interviene nel presente atto a norma dell'art. _____ dello Statuto Comunale – a ciò autorizzata giusto Decreto Sindacale n. _____, in copia conservato agli atti – e, quindi, in nome e per conto e nell'interesse del Comune da lei stessa rappresentato, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n._____ del _____;

**E**

- Il/I seguente/seguenti Organismo/Organismi Partner del Terzo settore (di seguito indicato/indicati come "Ente/i attuatore/i partner" o "EAP"):
  1. ATS costituita tra gli ETS _____nel ruolo di mandataria, sede legale in_____ C.F_____,
     _____, sede legale in_____, C.F_____ e
     _____, sede legale in_____ C.F_____
     (mandanti), rappresentata da_____ legale rappresentante della ditta mandataria ed, altresì, in nome e per conto delle mandanti in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto pubblico/scrittura privata autenticata, in data_____, Rep. n. …….., acquisito agli atti;

  2. _____ con sede legale in_____, Via_____ C.F_____, in persone del legale rappresentante _____;

cumulativamente indicati anche come "Parti".

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale. n. _____. del _____ dell'Area Dipartimentale Affari Generali – Gestione Risorse – Servizi Sociali del Comune di Narni, qui richiamata, è stato approvato l'Avviso pubblico, con relativi allegati, di indizione dell'istruttoria finalizzata all'individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione degli interventi in epigrafe, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017;
- detto Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Narni, n. _____, e nella sezione "Amministrazione trasparente", in data _____;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ dell'Area Dipartimentale Affari Generali – Gestione Risorse – Servizi Sociali del Comune di Narni, qui richiamata, sono state approvate le risultanze della procedura di co-progettazione in parola ed individuato/i l'/gli Ente/i Attuatore/i Partner, come sopra generalizzati, quali soggetti idonei a collaborare con il Comune in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica funzionale all'attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura medesima;

**Richiamato** il Protocollo di intesa fra i Comuni della Zona Sociale n. 11 dell'Umbria, diretto a disciplinare i principi e i criteri generali della politica assistenziale, i servizi e le attività da erogare (Scrittura Privata n° 47/2024) nonché la Convenzione per la gestione dei F. S. E. in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n_____;

**Richiamata** la scrittura privata Rep. 27/2025 recante Accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 L. 241/90 per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Sub-investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU CUP: B74H22000160006, sottoscritta dai Legali Rappresentanti dei Comuni di Narni, Terni e Orvieto, capofila rispettivamente delle Zone Sociali nn. 11, 10 e 12 dell'Umbria;

**Atteso che:**

- con Decreto Direttoriale n. 450 del 09/12/2021, è stato approvato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede il coinvolgimento – in qualità di soggetti attuatori – degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dal succitato Piano Operativo, ha pubblicato in data 15/02/2022 l'Avviso pubblico 1/2022 "PNRR – Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili" per la presentazione da parte degli ATS di proposte di intervento da finanziare nell'ambito del PNRR, articolate in 7 diverse linee di finanziamento, tra cui la linea di finanziamento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti;
- l'Avviso Ministeriale 1/2022 stabilisce altresì che i rapporti tra ATS proponenti e altri soggetti, tra cui gli enti del Terzo Settore, necessari all'attuazione dei progetti stessi, siano da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
- il Comune di Narni, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Zona Sociale n. 11 dell'Umbria, ha formalizzato alla Regione Umbria e al Ministero la propria candidatura a presentare complessivamente quattro progettualità riferite alle linee di intervento previste dall'Avviso 1/22;
- tale proposta è stata ammessa a finanziamento con Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- il Comune di Narni, quale comune capofila della Zona Sociale n. 11, in data 29/07/2022 ha presentato al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale -la scheda progetto relativa alla linea di finanziamento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, contenente obiettivi, azioni attività, modalità di attuazione, cronoprogramma a piano finanziario;
- il Comune di Narni, in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale sociale Zona Sociale n.11, con DGC 132/2023 ha approvato l'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 col Comune di Terni (capofila della Zona Sociale n. 10 dell'Umbria) e col Comune di Orvieto (capofila Zona Sociale n. 12

dell'Umbria) per la gestione dei fondi del progetto, e successivamente, in data 12/06/2023, ha sottoscritto con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR e la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifico Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che prevede l'implementazione della progettualità presentata a valere sulla linea di finanziamento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti;
- che il Comune di Narni è soggetto attuatore e responsabile unico nei confronti del MLPS, titolare delle risorse e della loro rendicontazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 15/02/2022 nr. 5;

**Rilevato che:**
- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati dalla linea di investimento 1.1.2 della Missione 5 Componente 2 del PNRR, rendono opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme a un percorso di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza;
- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla non autosufficienza della popolazione anziana richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, il cui coinvolgimento, attraverso percorsi di co-progettazione, costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi il Comune di Narni, in qualità di comune capofila della Zona Sociale n.1 ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

**Rammentato che:**
- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
  - l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 del della legge n. 112/2016 la quale identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
  - l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

**Precisato che** la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

**Atteso che** attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

**Preso atto che** la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare come risulta da Determinazione Dirigenziale n._____ del_____ dell'Area Dipartimentale Affari Generali – Gestione Risorse – Servizi Sociali del Comune di Narni;

**Richiamato** il Progetto Definitivo relativo al CUP B74H22000160006 – CIG B6E0E3DF92, elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale n._____ del_____ dell'Area Dipartimentale Affari Generali – Gestione Risorse – Servizi Sociali del Comune di Narni;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 183 e 192;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- l'art. 32 della Legge 69/2009;
- il D. Lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;
- il D. Lgs. n. 117/2017;
- la Legge 328/2000;
- la sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26 giugno 2020 che radica costituzionalmente e nella normativa euro unitaria lo strumento della co-progettazione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche n. 72/2021 in materia di Linee guida sul rapporto tra PP.AA. ed enti del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017;
- la Legge n. 241/1990 e, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la Delibera ANAC n. 32/2016;
- la Legge Regionale n. 2/2023, "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa"

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico 1/2022 e l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

**Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Definitivo relativo al CUP B74H22000160006, elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, in relazione al documento progettuale preliminare di massima predisposto dall'Amministrazione procedente, posto a base della procedura di co-progettazione e presentato per il finanziamento a valere sulla linea di investimento Missione 5 "Inclusione di coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimento 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Il suddetto Progetto Definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai rispettivi allegati, come così indicato: Progetto Definitivo CUP B74H22000160006 / CIG B6E0E3DF92 (Allegato_____).

3. L'/Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, richiamato nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi all'/agli EAP, i quali si assumono la piena e incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti, anche con riferimento al contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-19.

**Art. 3 - Durata**

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del Progetto Definitivo di cui all'art. 2 e comunque entro il 31 marzo 2026.

2. Gli interventi potranno essere avviati dal _____ e dovranno essere completati, con relativa rendicontazione finale entro il I trimestre del 2026, come previsto dal menzionato Avviso 1/2022.

3. L'/Gli EAP si impegna/impegnano a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 2 solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

**Art. 4 - Attività progettuali**

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto Definitivo, per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

**Art. 5 - Impegni specifici degli Enti Attuatori Partner**

1. L'/Gli EAP si impegna/impegnano a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto Definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma, e garantiscono la disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività.

2. L'/Gli EAP si impegna/impegnano a relazionare l'andamento progettuale con cadenza semestrale e a rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e le modalità stabiliti dalle disposizioni di riferimento del finanziamento del PNRR in oggetto e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione da parte dell'/degli EAP dovrà essere indirizzata al Comune di Narni, Affari Generali – Gestione Risorse – Servizi Sociali;

3. Nel caso di EAP associati in Associazione temporanea di scopo (ATS), l'EAP mandatario si impegna a rendicontare, anche per conto dei singoli EAP che costituiscono l'ATS, le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità stabilite **all'art. 5.** ***(da definire in sede di co-progettazione)*****.**

4. L'/Gli EAP deve/devono effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità, nonché della normativa vigente in materia, anche in ordine alla pandemia da virus Covid-19.

5. L'/Gli EAP è/sono tenuto/tenuti all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.

6. L'/Gli EAP è/sono tenuto/tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.

7. L'/Gli EAP è/sono tenuto/tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

8. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

9. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione dell'intervento progettuale di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1 lettera j dell'Avviso 1/2022 (sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108.

**Art. 6 - Impegni specifici del Comune.**

1. Il Comune di Narni, come capofila della Zona Sociale n. 11 dell'Umbria, si impegna a mantenere il ruolo di soggetto attuatore, responsabile della gestione complessiva dell'intero progetto, in partenariato col Comune di Terni, capofila della Zona Sociale n. 10 dell'Umbria, e col Comune di Orvieto, capofila della Zona Sociale n. 12 dell'Umbria.

2. Il Comune si impegna ad attivarsi con tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione.

3. Il Comune si impegna assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso soggetti specificatamente individuati.

4. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'/degli EAP, previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli stessi. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolti dall'/dagli EAP, e i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida, rispondente a quanto richiesto dall'Avviso 1/2022 e previsto dall'allegato Progetto Definitivo.

**Art. 7 - Coordinamento delle attività**

*(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)*

**Art. 8– Monitoraggio delle attività**

*(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)*

**Art. 9 - Risorse messe a disposizione**

1. Il quadro economico della progettualità (Allegato/i_____) evidenzia le risorse che saranno trasferite all'/agli AP per la realizzazione delle progettualità, ed evidenzia altresì le risorse che lo/gli stesso/stesso EAP metterà/metteranno a disposizione a titolo di cofinanziamento.

2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022.

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, e in particolare all'art. 14 dello stesso avviso, qui integralmente richiamate.

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'/degli EAP, il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola, previsto dall'articolo 8 del D. L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso pubblico 1/2021, e di conseguenza una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1. Nei casi previsti al paragrafo precedente, l'/gli EAP si impegna/impegnano a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inosservanze rispetto agli obblighi assunti.

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata, e gli importi eventualmente corrisposti all'/agli EAP saranno recuperati.

8. L'/Gli EAP dovrà/dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che dovrà essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati, e che dovrà essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto Definitivo, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.

Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, l'/gli EAP si intende/intendono del tutto soddisfatto/soddisfatti di ogni loro avere, per cui non potranno reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute, ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto:
- qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, l'/gli EAP non potrà/potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento;
- qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

9. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto Definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

10. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'/agli EAP avverranno entro e non oltre il terzo mese di ogni quadrimestre (marzo-luglio-novembre), previa presentazione al Comune, entro il 10 dei predetti mesi, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata, con allegata la rispettiva seguente documentazione assentita ed autorizzata dal Comune, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:
    a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto Definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia;
    b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
    c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento, con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi, anche in funzione delle attività di verifica e controllo del Comune.
    d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune e funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022.

11. La liquidazione dei rimborsi all'/agli EAP è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti Locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per l'/gli EAP a ciò tenuto/tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

**Art. 10 – Assicurazioni**

1. L'/Gli EAP è/sono l'/gli unico/unici e solo/soli responsabile/responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Esso/Essi è/sono responsabile/responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il/i medesimo/medesimi EAP solleva/sollevano il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, l'/gli EAP ha/hanno prodotto le seguenti polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), tra i quali il Comune e prestatori d'opera (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività.

   - _____ Polizza n. _____ del _____ rilasciata da _____, con massimale pari a euro_____;

   - _____ Polizza n. _____ del _____ rilasciata da _____, con massimale pari a euro_____;

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'/degli EAP il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'/gli EAP medesimo/medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né lo/li esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

**Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'/Gli EAP assume/assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine esso/essi rende/rendono al Comune formale/formali dichiarazione/dichiarazioni di conto corrente dedicato come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'/agli EAP. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale, con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'/Gli EAP si impegna/impegnano a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati, relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi:

   Ente attuatore partner: _____

   - Conto corrente intrattenuto presso la Banca _____

   intestato a _____

   Cod. IBAN *(codice in 27 cifre):*
   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

   - Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

     Cognome e nome _____

     Nato a _____ il _____

     Codice Fiscale _____

**Art. 12 – Principio di buona fede**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, a interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere, al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità e in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

**Art. 13 – Riservatezza**

1. L'/Gli EAP è/sono tenuto/tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune.

2. In particolare, l'/Gli EAP ha/hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. L'/Gli EAP è/sono responsabile/responsabili per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L'/Gli EAP potrà/potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

**Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

1. Nei rapporti interni, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, l'/gli EAP potrà/potranno assumere il ruolo di Responsabile/Responsabili del trattamento di dati personali di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali per conto del Comune, quale Titolare del trattamento. Si rileva pertanto che, nell'ambito del predetto rapporto convenzionale:
   - ll Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE 2016/679 è _____ (*indicare persona giuridica o persona fisica contraente*), il quale dovrà adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale;
   - le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al presente accordo; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
   - la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nella presente convenzione ed ulteriormente specificate dall'Amministrazione comunale;
   - il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento.

3. Ai sensi dell'art.28 del Reg. UE il/i Responsabile/i del trattamento si impegna/impegnano:
   - a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare (Comune di Narni);
   - a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
   - ad adottare misure di sicurezza adeguate;
   - a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile (cosiddetto sub Responsabile), dovrà osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa;
   - ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
   - ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato;
   - a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale;
   - a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

**Art. 15 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'/degli EAP**

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.

3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'/degli EAP, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti e i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede di procedimento di co-progettazione.

4. L'/Gli EAP si obbliga/obbligano a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

5. L'assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte dell'/degli EAP, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con conseguente revoca del contributo concesso.

**Art. 16 – Inadempienze e penali**

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto al Progetto Definitivo allegato alla presente convenzione, il Comune di Narni, capofila della Zona Sociale n. 11 dell'Umbria e soggetto attuatore del progetto, si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:
- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 500,00 a max € 2.500,00/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi:
- per quanto riguarda il Comune di Narni, capofila della Zona Sociale n. 11 dell'Umbria e soggetto attuatore del progetto, comune.narni@postacert.umbria.it

- per lo/gli EAP, _____.

**Art. 17 – Risoluzione e revoca del contributo**

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'/degli EAP e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e dei danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
   - scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
   - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
   - non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
   - mancata attivazione delle attività;
   - dopo tre formali diffide ad adempiere;
   - abbandono o cessazione o non completamento delle attività progettuali;
   - interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
   - violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
   - violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
   - gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti inerenti al monitoraggio e/o alla rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto quello della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
   - gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
   - rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
   - difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
   - inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita, o che ne pregiudichino il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'/agli EAP interessato/interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'/gli EAP interessato/interessati si impegna/impegnano a fornire, a richiesta del Comune, tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione, l'/gli EAP interessato/interessati ha/hanno titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento ministeriale.

4. Nel caso in cui una somma erogata all'/agli EAP debba essere recuperata in tutto o in parte, lo/gli stesso/stessi si impegna/impegnano a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'/agli EAP interessato/interessati. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al

recupero immediato. L'/Gli EAP, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta/manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

8. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore dell'/degli EAP, a quanto previsto dal citato Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

**Art. 18 – Recesso**

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative, o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione, oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'/alle altra/altre Parte/Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione, o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'/gli EAP ha/hanno titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Esso/Essi rinuncia/rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'/Gli EAP, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve/devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2, secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'/gli EAP si impegna/impegnano ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, rendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

**Art. 19 - Riapertura Tavolo di co-progettazione**

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'/agli EAP la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'/gli EAP si impegna/impegnano a eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino, a carico dell'/degli EAP, maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

**Art. 20 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'/gli EAP si obbliga/obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Narni approvato _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna al/ai medesimo/medesimi Organismo/Organismi.

2. L'/Gli EAP è/sono tenuto/tenuti a loro volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

**Art. 21 - Patto di legalità**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'/gli EAP si impegna/impegnano a rispettare le clausole contenute nel "Protocollo di legalità" del Comune di Narni che, sottoscritto per accettazione dall'/dagli EAP, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, materialmente allegato.

**Art. 22 - Composizione delle controversie**

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.
2. Qualora ciò non si rendesse possibile, le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Terni. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 104//2010.

**Art. 23 - Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione. Si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione.

**Art. 24 - Osservanza della normativa**

1. L'/Gli EAP, nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è/sono tenuto/tenuti a osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico dell'/degli EAP che non può/possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'/degli EAP le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

**Art. 25 - Spese negoziali e registrazione**

1. Fanno carico all'/agli EAP tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'/degli EAP, salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017).

**Art. 26 – Allegati**

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme

_____

_____

_____

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).